

Prot. n. 256/4



TRIBUNALE DI RAGUSA

IL PRESIDENTE

Al Sig. Presidente della sezione penale;

Ai Sigg. Giudici dell'Ufficio GIP-GUP;

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Sede

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Al Sig. Presidente della Camera Penale degli Iblei Ragusa

OGGETTO: Provvedimento organizzativo relativo alle modalità di svolgimento delle udienze tenute davanti ai giudici in servizio presso l'Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Ragusa, stante il protrarsi dell'emergenza Covid-19 e la segnalazione di assembramenti eccessivi.

Ritenuto che l'attuale situazione sanitaria derivante all'epidemia da COVID 19, nonostante le misure preventive adottate dal Governo, è ancora ben lontana da un rilevante miglioramento ed anzi deve osservarsi come il territorio della Regione Sicilia, soltanto "sfiorato" nella prima fase epidemiologica, sia ora quello che anche per carenze strutturali sanitarie sta maggiormente subendo la diffusione del virus, tanto da essere stata indicato per un considerevole lasso di tempo come "zona rossa";

Ritenuto che anche nella città di Ragusa ed in provincia si sono verificati numerosissimi contagi che non hanno risparmiato operatori del settore

giudiziario al punto da rendere necessaria in più occasioni la chiusura di interi settori di questo Tribunale;

Ritenuto, pertanto, che sussistono condizioni oggettive che impongono il rafforzamento delle disposizioni adottate in questi uffici giudiziari al fine di contenere la diffusione del virus;

Ritenuto che questa Presidenza, anche recependo segnalazioni provenienti dal COA e dalla Camera Penale di Ragusa, ha già da tempo adottato modalità di svolgimento delle udienze penali dibattimentali, specie monocratiche, idonee a scongiurare per quanto possibile pericolosi assembramenti, disponendo con recente provvedimento del 29 gennaio 2021 la proroga di tali misure sino al 30.4.2021, data alla quale con decreto legge del 14 gennaio 2021 n. 2 è stata differita la durata dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che l'art. 23 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito in legge 18.12.2020 n. 176, la cui efficacia è stata del pari differita al 30 aprile 2021 in forza del citato D.L. 14.1.2021 n. 2, pur contenendo disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle udienze penali dibattimentali, fra cui, per quel che qui rileva, la possibilità di celebrazione delle udienze a porte chiuse ai sensi dell'art.472, comma 3, c.p.p., espressamente prevede alla fine del comma 5 (dedicato allo svolgimento delle udienze da remoto) che *"le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, salvo che parti vi consentano, alle **udienze preliminari e dibattimentali**"*, così riducendo ampiamente le possibilità di trattazione dei processi con collegamenti da remoto;

Ritenuto pertanto che la predetta normativa non introduce disposizioni che possano consentire in modo radicale la soluzione delle criticità lamentate;

Ritenuto, invero, che con legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020 si è proceduto all'accorpamento delle norme concernenti l'attività giurisdizionale, di guisa che attualmente in unico testo legislativo sono confluite sia le prime disposizioni originariamente contenute agli artt. 23 e 24 d.l. n. 137 del 2020 sia quelle previste dagli artt. 23 e 24 del d.l. n. 149 n. 2020, dando vita ad un impianto normativo volto a contemperare, nelle intenzioni del Legislatore, la tutela della salute con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale senza prevedere, come si è detto, una generalizzata sospensione dei procedimenti (e conseguente necessità del rinvio delle udienze), né la sospensione dei termini processuali, essendo state adottate cautele solo per quanto concerne le modalità di svolgimento di quelle fasi processuali che richiedono la partecipazione delle parti (v. art. art. 23 ter legge n. 176 del 2020);

Ritenuto, pertanto, che per scongiurare fenomeni di sovraffollamento ed assembramento in occasione soprattutto delle udienze preliminari e delle udienze relative alla celebrazione di giudizi abbreviati specie con numerosi imputati, determinate da ruoli sovrabbondanti anche a causa dei rinvii disposti durante la vigenza del D.L. 18/2020, l'unico provvedimento efficace può essere solo quello di limitare il numero dei procedimenti da trattare così riducendo l'afflusso nelle aule di udienza e nelle relative adiacenze;

Ritenuto che, al fine di procedere al rinvio di ufficio e fuori udienza di taluni procedimenti penali differibili non può che farsi ricorso a misure organizzative che, anche se più gravose, possano consentire un ordinato e per quanto possibile più sicuro svolgimento delle udienze;

DISPONE

che, fermo restando il disposto di cui ai commi 4, 5 dell'art. 23 e dell'art. 23 ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito in legge n. 176 del 2020, ai sensi del 1° comma della medesima norma, con decorrenza **3.2.2021** e fino al **30.4.2021**, i giudici in servizio presso l'ufficio gip/gup di questo Tribunale, dopo avere compiuto un preliminare esame dei singoli

procedimenti fissati sul ruolo di ogni udienza al fine di valutare la fase in corso, il numero delle prove da assumere e loro complessità (udienza preliminare, incidenti probatori incidenti esecuzione, discussioni in abbreviato, opposizione alle archiviazioni), le attività da svolgersi ed il prevedibile impegno temporale richiesto nonché al fine di individuare i procedimenti non differibili (es. quelli con imputati sottoposti a misure cautelari personali, quelli a rischio prescrizione, quelli concernenti la violenza di genere, quelli per omicidio colposo, quelli in cui vi siano parti civili, quelli in genere di particolare allarme sociale previsti dall'art. 132 bis D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271), redigano un provvedimento di riorganizzazione dell'udienza contenente un elenco dei procedimenti che verranno chiamati e differiti con provvedimento emesso in udienza e dei procedimenti che invece saranno trattati per ciascuno dei quali indicando un orario approssimativo di trattazione;

che detto provvedimento, almeno 3 giorni liberi prima dell'udienza, dovrà essere comunicato a cura della cancelleria ai difensori interessati a tutti i procedimenti sul ruolo e all'Ufficio di Procura (anche al fine, in caso di preventivato rinvio di qualche processo determinato dal gran numero di prove da assumere o dal grande numero di parti, di avvisare eventuali testi citati di cui appare difficoltosa la totale assunzione- ad es. in caso di giudizi abbreviati condizionati, di integrazione probatoria ex art. 422 cpp, di incidente probatorio - così evitando che si presentino inutilmente) nonché trasmesso ai COA e alla Camera Penale affinché lo comunichino agli iscritti interessati al procedimento da differire in modo che, mediante il conferimento di deleghe, sia ridotto il numero degli avvocati presenti;
Si dispone l'inserimento del presente provvedimento nel sito del Tribunale.

Ragusa, 1 febbraio 2021

Il Presidente dei Tribunale
Biagio Insacco